

N. 04216/2013 REG.PROV.CAU.
N. 09116/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso 9116/13, proposto da Hexpress Ltd., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistito e difeso dagli avv. ti Lirosi, Fattori e Costantino, con domicilio eletto presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners in Roma, via delle Quattro Fontane 20;

contro

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
il Ministero della salute, in persona del ministro *pro tempore*, assistiti e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento 2 agosto 2013 prot. n. 0039491, con il quale l'Autorità ha avviato ai sensi dell'art. 27, III comma, del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 205 e dell'art. 6 del regolamento sulle procedure

istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie, il procedimento PS9059 al fine di accertare se la condotta tenuta da Hexpress Ltd costituisca una pratica commerciale scorretta ex artt. 20, comma 2, 21, comma 3 e 23, comma 1, lett. i), del codice del consumo;

- del provvedimento 2 ottobre 2013, prot. n. 0046329, con il quale l'Autorità ha disposto ai sensi dell'art. 27, III comma, del codice del consumo e dell'art. 8, comma 1, del regolamento, la sospensione da parte della Società di "ogni attività di vendita online di farmaci etici (...) tramite i siti internet individuati dai nomi a dominio 121doc.net, it.121soc.net e 121doc.it accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust e del Ministero della salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che si presenta immediatamente lesivo il solo provvedimento A.G.C.M. 2 ottobre 2013, prot. n. 0046329, il quale ha disposto la

sospensione cautelativa della vendita *on line*, da parte di Hexpress, di farmaci, i quali richiedono, in Italia, la prescrizione medica, e che la ricorrente detiene presso un magazzino farmaceutico sito nel Regno Unito, dal quale sono spediti a mezzo corriere al compratore;

che, allo stato, le modalità di vendita non paiono conformi né al disposto di cui all'art. 122 del r.d. 1265/34, né alle norme (art. 87 ss. del d.lgs. 219/06) sulla disciplina della vendita di farmaci che richiedono la prescrizione medica;

che, ancora, per quanto riguarda la competenza ad emettere il provvedimento impugnato, la ricorrente non ha saputo indicare la disposizione, la quale fonderebbe l'ipotetico potere repressivo del Ministero della salute, alternativo e prevalente su quello esercitato da A.G.C.M., essendo comunque escluso che l'attività censurata consista in una mera pubblicità abusiva, mentre è sostenibile che la presentazione della vendita sui siti possa indurre i consumatori a ritenere legittimo l'acquisto *on line* di farmaci, in violazione dell'art. 23, I comma, lett. i) del d. lgs. 206/05;

che l'istanza cautelare va, per l'effetto, respinta, mentre le spese per la fase sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, che liquida in € 1.800,00 in solido per compensi, in favore delle Amministrazioni resistenti costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio addì 23 ottobre 2013
con l'intervento dei signori magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)